



Circolare COPA n. 4: Notifica ai principali media

del 20 novembre 2015

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto del 19 ottobre 2015 (ordinanza commissionale OPA, **O-COPA**). Di conseguenza, le inserzioni e altri documenti correlati all'offerta non devono più essere pubblicati sui giornali. [1]

Conformemente all'art. 7 cpv. 1 O-COPA, l'offerente diffonderà d'ora in poi l'annuncio preliminare, nonché tutte le altre comunicazioni per le quali trovi applicazione la disposizione succitata: [2]

- (a) pubblicandoli sul proprio sito Internet o su un sito Internet dedicato all'offerta pubblica;
- (b) trasmettendoli ai principali media svizzeri, alle principali agenzie stampa operanti in Svizzera, nonché ai principali media elettronici operanti in Svizzera che diffondono informazioni borsistiche (fornitori di informazioni); e
- (c) trasmettendoli alla Commissione delle Offerte Pubbliche d'Acquisto (COPA).

Su richiesta dei partecipanti al mercato, la COPA redige una relativa lista dei principali media svizzeri ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lettera b O-COPA; [3]

1. Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
2. Radio Télévision Suisse (RTS)
3. Radiotelevisione svizzera (RSI)
4. SWI swissinfo.ch
5. Neue Zürcher Zeitung
6. Tages-Anzeiger
7. Der Bund
8. Le Temps
9. L'AGEFI
10. Corriere del Ticino
11. awp Finanznachrichten (AWP)
12. Reuters
13. Bloomberg

La pubblicazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lettera b O-COPA si intende effettuata qualora il testo completo di una comunicazione sia stato inviato per e-mail o per telefax a tutti i media elencati al numero marginale 3, senza che pervenga alcuna comunicazione di assenza o di errore. [4]



La COPA si riserva il diritto di richiedere una prova della pubblicazione. [5]

L'autore della pubblicazione può trasmettere detta comunicazione anche a media diversi da quelli elencati al numero marginale 3 della presente circolare. [6]

Questa circolare si applica a tutte le pubblicazioni che verranno eseguite conformemente all'art. 7 O-COPA a partire dal 1° gennaio 2016. [7]

—